

**DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
ANCHE IN FUNZIONE DI DIRETTORE DELLA AREA VASTA N. 2
N. 1132/AV2 DEL 18/07/2013**

Oggetto: SENTENZA N. 563/2013 DELLA CORTE D'APPELLO DI ANCONA SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA. ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

**IL DIRETTORE GENERALE
ANCHE IN FUNZIONE DI DIRETTORE DELLA AREA VASTA N. 2**

- -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA la determina DG/ASUR n. 397 del 17/05/2013 ad oggetto: *"Presenza d'atto della DGRM n. 689 del 13/05/2013 e determinazioni in ordine alla continuità gestionale dell'Area Vasta 2 di Fabriano"*;

VISTA l'attestazione del Responsabile del Procedimento della U.O. Bilancio e del Dirigente del Servizio Controllo di Gestione in riferimento al bilancio annuale di previsione;

- D E T E R M I N A -

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Recepire la sentenza n. 563/2013 della Corte d'Appello di Ancona sezione lavoro e previdenza relativa al contenzioso in materia di lavoro, iscritto al n. 601 del ruolo generale dell'anno 2012 e specificato in narrativa, al fine di ottemperare a quanto in essa stabilito disponendo pertanto il pagamento in favore dell'interessato, la cui identità è documentata in atti, delle spese legali liquidate dal Giudice in € 2.000,00 complessivamente, oltre agli accessori di legge.
3. Dare atto che detta sentenza conferma nel merito quanto già statuito dal giudice di primo grado ritenendo corretta e giusta la liquidazione del saldo della retribuzione con riferimento per l'appunto alla retribuzione di impiegato con le mansioni in questione; di contro, è stato respinto l'appello incidentale di controparte che ha richiesto il risarcimento danni parametrato agli oneri previdenziali.
4. Dare atto, altresì, detta spesa trova copertura nel **Conto n° 0521030301** del Bilancio Economico del 2013 dell'A.S.U.R. – sezionale Area Vasta 2,
5. Dare atto, infine, che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.

6. Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.
7. Trasmettere il presente atto all'U.O. Bilancio per gli adempimenti di competenza.

IL DIRETTORE GENERALE
In qualità di DIRETTORE AREA VASTA 2
Dottor Piero Ciccarelli

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' CONTABILE

U.O. BILANCIO E SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE:

Le sottoscritte, visto quanto dichiarato nel presente atto dal Dirigente U.O. Segreteria di Direzione/Archivio/Protocollo, attestano che l'onere derivante dall'adozione del presente atto trova effettiva copertura nel budget 2013 provvisoriamente assegnato con determina Asur/DG n. 275/2013 e sarà inseriti nel conto di cui al punto 4 del dispositivo.

Servizio Controllo di Gestione
Il Dirigente Amministrativo
Dott.ssa M. Letizia Paris

U.O. Bilancio
Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa M. Grazia Maracchini

La presente determina consta di n° 4 pagine di cui n° / pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

U.O. SEGRETERIA di DIREZIONE/ARCHIVIO/PROTOCOLLO – FABRIANO

Nel 2011 un dipendente, T.V., la cui identità è documentata agli atti di questo servizio proponente presentava ricorso ex art. 63 D.Lgs. 165/01 e art. 414 c.p.c. e ss. davanti al Tribunale Civile di Ancona – Sez. Lavoro iscritto al RG n. 2339/2010 per ottenere il riconoscimento giuridico ed economico, come lavoro subordinato, dell'attività professionale prestata presso l'allora Zona Territoriale n. 6, in forza di contratti di co.co.co. e con le stesse mansioni, prima della stabilizzazione a tempo indeterminato, secondo quanto previsto dall'atto di indirizzo emanato dalla Regione Marche con DGRM n. 1021/2007. Nello specifico l'interessato chiedeva il pagamento di ogni competenza ed onere relativi agli istituti contrattuali per il periodo di lavoro svolto dall'01/06/2005 al 29/06/2009, per un ammontare complessivo di € 22.423,81 oltre al risarcimento dei danni, e conseguentemente intendeva ottenere la ricostruzione dell'inquadramento professionale come coadiutore Amministrativo cat. B e la regolarizzazione della posizione assicurativa e previdenziale.

L'ASUR si costituiva in giudizio in quanto sono state ritenute non condivisibili le motivazioni addotte dal ricorrente stante che l'attività svolta nel periodo in questione è consistita ad ogni effetto in prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa da ricondursi alla categoria del lavoro autonomo, dalla cui normativa sono disciplinate, e come tali regolamentate da appositi contratti regolarmente sottoscritti dall'interessato.

Il Tribunale di Ancona – sezione Lavoro si è pronunciato, con sentenza n. 318/2012, accogliendo parzialmente la domanda e condannando l'ASUR convenuta a risarcire il danno subito dal ricorrente in misura pari alla somma, al lordo delle ritenute previdenziali e contributive, di € 14.825,16.

Al riguardo, il Giudice ha accolto il conteggio dell'ASUR ritenendo quello depositato da parte ricorrente errato sia in eccesso che in difetto. Tale importo corrisponde alla retribuzione lorda che sarebbe aspettata all'interessato nel periodo in contestazione quale dipendente inquadrato nella categoria di appartenenza, cui è stato decurtato il corrispettivo effettivamente percepito dallo stesso come co.co.co. L'Amministrazione è stata condannata, seguendo il principio della soccombenza, anche a rifondere a parte ricorrente le spese di lite.

L'ASUR ha impugnato detta sentenza (n. 601 del RG anno 2012), per ottenerne la totale riforma, ma la Corte di Appello si è pronunciata con provvedimento n. 563/2013, respingendo l'appello principale ritenendo *"congrua, corretta e giusta la liquidazione del saldo della retribuzione, ad opera della sentenza di primo grado, con riferimento appunto alla retribuzione di impiegato con le mansioni in questione"*. Il Giudice del secondo grado di giudizio ha altresì respinto l'appello incidentale proposto da controparte per ottenere che il risarcimento danni riconosciutogli fosse parametrato agli oneri previdenziali. Infine, in base al principio della soccombenza ex art. 91 cpc, l'Amministrazione è stata condannata a rimborsare all'interessato le spese legali dell'Appello, liquidandole in € 2.000,00 complessivamente.

Con il presente provvedimento si recepisce la sentenza n. 563/2013 emessa dalla Corte d'Appello, sopra specificata, ai fine di adempiere a quanto statuito dandone mandato all'ufficio preposto.

Per quanto sopra esposto, vista la Legge Regionale n°17 dell'1/8/2011, avente ad oggetto "Ulteriori modifiche della Legge Regionale 20 giugno 2003, n. 13: "Riorganizzazione del Servizio Sanitario

Regionale", della Legge Regionale 17 luglio 1996, n. 26: "Riordino del Servizio Sanitario Regionale" e modifica della Legge Regionale 22 novembre 2010, n. 17", la determina DG/ASUR n. 397 del 17/05/2013 ad oggetto: "Presa d'atto della DGRM n. 689 del 13/05/2013 e determinazioni in ordine alla continuità gestionale dell'Area Vasta 2 di Fabriano"; nonché la nota del CE ASUR prot. 12034 del 05/06/2013, si propone l'adozione della seguente

DETERMINA DEL DIRETTORE DI AREA VASTA N. 2

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Recepire la sentenza n. 563/2013 della Corte d'Appello di Ancona sezione lavoro e previdenza relativa al contenzioso in materia di lavoro, iscritto al n. 601 del ruolo generale dell'anno 2012 e specificato in narrativa, al fine di ottemperare a quanto in essa stabilito disponendo pertanto il pagamento in favore dell'interessato, la cui identità è documentata in atti, delle spese legali liquidate dal Giudice in € 2.000,00 complessivamente, oltre agli accessori di legge.
3. Dare atto che detta sentenza conferma nel merito quanto già statuito dal giudice di primo grado ritenendo corretta e giusta la liquidazione del saldo della retribuzione con riferimento per l'appunto alla retribuzione di impiegato con le mansioni in questione; di contro, è stato respinto l'appello incidentale di controparte che ha richiesto il risarcimento danni parametrato agli oneri previdenziali.
4. Dare atto, altresì, detta spesa trova copertura nel **Conto n° 0521030301** del Bilancio Economico del 2013 dell'A.S.U.R. – sezionale Area Vasta 2.
5. Dare atto, infine, che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.
6. Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.
7. Trasmettere il presente atto all'U.O. Bilancio per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile del Procedimento
Dr.ssa Maria Silvia Pesciarelli

Il Dirigente
Dr. Gabriele Colombo

- ALLEGATI -
N.N.